









# Centrale Unica di Committenza

tra i Comuni di BAGNOLO PIEMONTE – LAGNASCO – MORETTA – RACCONIGI – SALUZZO

Sede: Comune di Saluzzo, via Macallè 9 - 12037 Saluzzo tel.: 0175,211311 | Fax: 0175,211328 email: protocollo@comune.saluzzo.cn.it | P.E.C.: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE, RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLE DIFESE SPONDALI ESISTENTI E MANTENIMENTO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL FIUME PO IN COMUNE DI SALUZZO - CUP D14H15000450006 – CIG 724220589F

#### **DISCIPLINARE DI GARA**

Il presente "Disciplinare di gara + allegati", facente parte integrante del bando di gara, disciplina forme e modalità per la presentazione dell'offerta.

#### 1) Stazione Appaltante

1.1) Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bagnolo Piemonte, Lagnasco, Moretta, Racconigi, Saluzzo – via Macallé n. 9 - 12037 Saluzzo (CN), tel. +39 0175.211311; fax: +39 0175.211328 – PEC: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it (in seguito, per brevità, "C.U.C.")

#### 2) CPV, procedura, oggetto e luogo dell'appalto

**2.I)** CPV: 45246000-3[Reg.(CE) 213/08]. Procedura aperta *ex* artt. 3, comma 1, lett. sss) e 60 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ("d.lgs. n. 50/2016") per l'affidamento a misura dei lavori di **Manutenzione della vegetazione ripariale, ripristino ed adeguamento delle difese spondali esistenti e mantenimento della sezione di deflusso del fiume Po in Comune di Saluzzo - CUP <b>D14H15000450006** - CIG 724220589F come dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale di Appalto (per brevità, di seguito, "capitolato").

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

#### a) CATEGORIA PREVALENTE – 100%

Categoria OG8 (Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica) per € 150.277,01 (euro centocinquantamiladuecentosettantasette/01), di cui:

- € 148.075,73 (euro centoquarantottomilasettantacinque/73) per importo lavori e incidenza manodopera;
- € 2.201,28 (euro duemiladuecentouno/28) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Il servizio si svolgerà sul territorio del Comune di Saluzzo.

La copia digitale del progetto integrale è disponibile al seguente link:

#### ftp://ftp.comune.saluzzo.cn.it/tecnico/FIUME-PO

**2.II)** Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, il quale dispone che si intende:

"... per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale..."; si indica di seguito la prestazione principale (prestazione unica):

#### 1. <u>prestazione principale (prestazione unica)</u>

Lavori di Manutenzione della vegetazione ripariale, ripristino ed adeguamento delle difese spondali esistenti e mantenimento della sezione di deflusso del fiume Po in Comune di Saluzzo;

In caso di "raggruppamento orizzontale", ai sensi dell'art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016[1], il requisito di capacità tecnico-professionale di cui alla prestazione principale (Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 61 del d.p.r. 207/2010, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere), deve essere integralmente posseduto dal capogruppo.

Le suddette disposizioni trovano applicazione, altresì, in caso di partecipazione alla gara dei consorzi ordinari di concorrenti.

Per le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio ordinario, nonché per le quote di esecuzione indicate in sede di offerta (v. art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016)[2] per i singoli operatori riuniti o consorziati, si rinvia a quanto stabilito al par. "7.VI.1)".

Resta inteso che i lavori sono eseguiti dal raggruppamento o dal consorzio ordinario secondo le quote di esecuzione indicate in sede di offerta ed entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dal singolo associato o consorziato.

E' fatta salva, in corso di svolgimento dell'appalto, la facoltà di modifica delle quote di esecuzione, previa autorizzazione del Comune di Saluzzo, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate e pur sempre entro i limiti consentiti dai requisiti

di qualificazione posseduti dal singolo associato o consorziato.

#### 3) Esecuzione del contratto

- **3.1)** I lavori oggetto di gara dovranno essere eseguiti dall'appaltatore nei termini e con le modalità previste nel capitolato e nell'all. **A1:** "bozza di contratto".
- **3.II)** L'offerente, con la partecipazione alla gara, si obbliga alla stipulazione del contratto ed al versamento delle relative spese di stipula, nella data che sarà fissata dal Comune di Saluzzo e sarà comunicata con idonee modalità all'aggiudicatario.

# 4) Importo del corrispettivo per i lavori di cui al par. 2) a base di gara

**4.I)** L'importo complessivo dell'appalto **a misura**, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € **150.277,01** (euro centocinquantamiladuecentosettantasette/01), di cui € **2.201,28** (euro duemiladuecentouno/28) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € **148.075,73** (euro centoquarantottomilasettantacinque/73).

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016 l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € **84.434,91** (euro ottantaquattromilaquattrocentotrentaquattro/91).

L'appalto è finanziato in parte con fondi propri del Comune di Saluzzo e in parte con fondi dell'AIPo – Agenzia Interregionale per il fiume Po.

#### 4.II) Importo della prestazione principale (prestazione unica):

- Categoria OG8 (Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica) per €
   150.277,01 (euro centocinquantamiladuecentosettantasette/01), di cui:
  - € 148.075,73 (euro centoquarantottomilasettantacinque/73) per importo lavori e incidenza manodopera;
  - € 2.201,28 (euro duemiladuecentouno/28) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

#### 5) Concorrenti ammessi a partecipare alla gara

- **5.1)** sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di cui al par. **2)** gli operatori economici di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, ivi compresi quelli stabiliti in Paesi stranieri e abilitati in base alle norme ivi vigenti (art. 49 del d.lgs. n. 50/2016);
- **5.II)** i concorrenti non dovranno versare in alcuna delle cause di esclusione dalle gare pubbliche previste dalla legge, tra cui: (1) l'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (2) l'art. 48, comma 7, del d.lgs. n.

50/2016; (3) la legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi (v. all. "A2" al presente Disciplinare, che riporta soltanto per comodità di lettura le norme richiamate ai punti 1) e 2) del presente paragrafo).

# 6) Termine ultimo e modalità presentazione offerte

- **<u>6.I.</u>**) Le offerte dovranno pervenire, con modalità scelte dagli offerenti a loro discrezione e rischio in un plico chiuso e sigillato ("Plico") contenente due buste, contrassegnate rispettivamente come:
  - "a) documentazione amministrativa";
  - "b) offerta economica";

all'indirizzo della C.U.C. indicato al par. 1) del presente Disciplinare entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 23.11.2017** pena l'esclusione dalla gara. Oltre il suddetto termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.

- 6.II) Il Plico dovrà chiaramente riportare oltre al nominativo del destinatario e del mittente (in caso di "soggetto gruppo" dovrà riportarsi il nominativo di tutti i membri) la seguente dicitura: "Offerta per gara di appalto dei lavori di Manutenzione della vegetazione ripariale, ripristino ed adeguamento delle difese spondali esistenti e mantenimento della sezione di deflusso del fiume Po in Comune di Saluzzo".
- **6.III)** Il **Plico** predetto dovrà essere chiuso e sigillato con ceralacca o altro materiale sui lembi di chiusura. Per lembi di chiusura sono da intendersi quelli chiusi dall'offerente con esclusione di quelli preincollati dal fabbricante delle buste. Resta inteso che il recapito del **Plico** rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, esso non giunga a destinazione in tempo utile. Non fa fede la data del timbro postale.
- **6.IV)** Le buste "a) documentazione amministrativa", e "b) offerta economica" dovranno, ciascuna, essere chiuse e sigillate con ceralacca o altro materiale sui lembi di chiusura. Per lembi di chiusura sono da intendersi quelli chiusi dall'offerente con esclusione di quelli preincollati dal fabbricante delle buste.
- **6.V)** Si provvederà all'esclusione dell'offerta in caso di irregolarità relative alla chiusura del plico e/o delle buste "a)", "b)", tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

#### 7) <u>Domanda di partecipazione e requisiti di ordine generale e speciale dell'offerente</u>

7.I) L'offerente deve produrre unitamente alla domanda di partecipazione alla procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, sottoscritta con firma autografa in conformità alle disposizioni del d.p.r. n. 445/2000 (cfr. artt. 35, 38, 40, 43, 46, 47 e 76) da soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l'offerente, con allegata copia semplice del documento di identità

del sottoscrittore (Allegato A):

# 7.II) una dichiarazione (Allegato A5), sottoscritta con firma autografa, attestante:

(a) (i) l'iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA ovvero altro albo o registro con le seguenti indicazioni: numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale ed [eventuale] sede operativa, oggetto dell'attività, data di inizio di attività, codice attività, indicazione del n° di posizione INPS, INAIL, codice fiscale e partita IVA, sede dell'Agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale, nonché (ii) i nominativi e le date di nascita del titolare, delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.)[3], gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore ad negotia (qualora firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], delle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della impresa, ivi compreso il responsabile tecnico e/o il direttore tecnico], se si tratta di impresa individuale; del/i socio/i e delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.)[4], gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore ad negotia (qualora firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], delle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il responsabile tecnico e/o il direttore tecnico], se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.)[5], gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore ad negotia (qualora firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], delle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il responsabile tecnico e/o il direttore tecnico], se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza [compresi, a titolo esemplificativo, i membri del consiglio di amministrazione o i membri dell'organo di amministrazione comunque denominato in base al modello di governance che caratterizza la società], dei membri del consiglio di direzione e di vigilanza [compresi a titolo esemplificativo, i membri del consiglio di gestione, i membri del collegio sindacale o i membri del consiglio di sorveglianza o i membri del comitato per il controllo sulla gestione, comunque denominato in base al modello di governance che caratterizza la società], e delle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.)[6], gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore ad negotia (qualora firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente

procedura)], delle persone fisiche munite di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società) o di direzione tecnica [ivi compreso il responsabile tecnico e/o il direttore tecnico], o di controllo (come il revisore contabile o i membri dell'organismo di vigilanza ex lege n. 231/2001, comunque denominato in base al modello di *governance* che caratterizza la società), del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (iii) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata dell'«Offerente» per le comunicazioni *ex* artt. 29, comma 1, 74, comma 4, e 76, commi 5 e ss.gg. del d.lgs. n. 50/2016;

#### **(b)** che:

- (i) i lavoratori della propria impresa risultano regolarmente inquadrati in base ai contratti collettivi nazionali/locali integrativi applicabili al settore oggetto di appalto e che coinvolgerà, nell'attività svolta nell'ambito del contratto di appalto, solo lavoratori in regola con le vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL, l'INPS e Cassa Edile;
- (ii) è tenuto ad osservare le norme sulla sicurezza *ex* d.lgs. n. 81/2008 e che i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato;
- (iii) ha provveduto alla valutazione dei rischi inerenti la propria attività lavorativa, prendendo in considerazione, in particolare, i seguenti elementi: ambiente/i di lavoro, organizzazione del lavoro, dispositivi di protezione collettiva ed individuale, dispositivi di sicurezza macchine/impianti; e che ha adottato procedure le quali assicurino che ciascun lavoratore riceva una informazione, una formazione ed addestramento sufficienti e adeguati in materia di sicurezza di cui agli artt. 36 e 37, d.lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento alla propria mansione, prima che a questi siano affidati specifici compiti;
- (iv) ha valutato, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o degli eventuali preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, manipolazione di sostanze chimiche, utilizzo di attrezzature, rischio elettrico, ecc.);
- (v) ha adottato procedure che prevedano la sostituzione programmata e preventiva delle parti di macchina/e od impianto/i la cui usura o il cui mal funzionamento può dar luogo ad incidenti;
- (vi) dispone di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle attività oggetto dell'appalto con gestione a proprio rischio e con organizzazione di tutti i mezzi necessari;

- (vii) ha preso visione del Piano della Sicurezza redatto dal Comune di Saluzzo, secondo quanto previsto dall'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008, nonché a redigere prima dell'inizio dell'esecuzione, in caso di aggiudicazione, il P.O.S., documento che sarà sottoscritto per accettazione dalle parti ad integrazione degli atti contrattuali;
- (viii) fermo l'obbligo della ricognizione dei luoghi nel corso della procedura di gara, visiterà le aree oggetto del servizio prima di iniziare i servizi e collaborerà con il Comune di Saluzzo, al fine di garantire il rispetto delle normative specifiche in merito alla sicurezza sui cantieri;
- (ix) si impegna a compilare e far compilare il P.O.S. anche ad eventuali subappaltatori, se presenti; (x) informerà il personale, di cui si assume sin d'ora la responsabilità del relativo operato, delle disposizioni in materia di sicurezza individuate presso le aree oggetto di intervento dove dovranno essere svolte le attività oggetto di appalto, nonché delle prescrizioni e procedure individuate nel P.S.C. e nel P.O.S. e che provvederà ad una adeguata formazione del personale dedicato in materia di sicurezza;
- (c) l'insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016. Tale dichiarazione va integrata compilando il modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) da prodursi in sede di gara.[7] N.B. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter, del d.lgs. n. 50/2016, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione integrativa.

In ogni caso l'esclusione ed il divieto di cui all'art. 80, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione sulla GURI del bando di gara, qualora l'offerente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata mediante compilazione della specifica sezione della **parte III** del **D.G.U.E.** con le relative e puntuali indicazioni degli atti concreti e/o misure di completa dissociazione posti in essere.

L'esclusione non va disposta ed il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato *ex* art. 2 c.p. (*abolitio criminis*) oppure quando è intervenuta la riabilitazione *ex* art. 178 c.p., oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna *ex* artt. 676 c.p.p e 445, comma 2, c.p.p, oppure in caso di revoca della condanna medesima ex art. 673 c.p.p. (*cfr.* art. 80, comma 3, d.lgs. n. 50/2016);

(d) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 83, d.lgs. n. 50/2016 (Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del d.p.r. 207/2010, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere). Tale dichiarazione va

# integrata compilando altresì il modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) da prodursi in sede di gara;[8]

- (e) di accettare, senza riserve e/o eccezioni, l'appalto alle condizioni indicate nel progetto dei lavori (le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008; il calcolo degli importi per l'esecuzione dei lavori con indicazione degli oneri della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'esecuzione dei lavori; il capitolato ed i relativi allegati; l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità), nel bando di gara, nel presente Disciplinare e relativi allegati, compresa la bozza di contratto;
- **(f)** di accettare l'eventuale avvio dell'esecuzione dei lavori in via d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 8 e 13, d.lgs. n. 50/2016.
- (g) eventuale dichiarazione di subappalto, relativa alla manifestazione di volontà di subappaltare prestazioni, nel rispetto dell'art. 105, commi 2, 3, 4 e 6, d.lgs. n. 50/2016[9]. Tale dichiarazione va integrata compilando e sottoscrivendo con firma autografa il modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), Parte II, da prodursi in sede di gara, con indicazione dei lavori e relativa quota (espressa in percentuale sull'importo contrattuale[10]) che si intendono subappaltare.

L'offerente che non manifesti in sede di offerta l'intendimento di avvalersi del subappalto, pur non essendo escluso dalla gara, decadrà dalla possibilità di far eseguire i servizi da imprese subappaltatrici.

Si precisa che la firma autografa della domanda di partecipazione alla procedura aperta di cui al precedente par. 7.1) da parte del sottoscrittore, con allegata fotocopia di documento d'identità del sottoscrittore stesso, sarà ritenuta valida anche ai fini della autenticazione delle altre separate dichiarazioni rese e sottoscritte con firma autografa sempre dal medesimo soggetto ai sensi della *lex specialis* di gara;

- **7.III)** in caso di raggruppamento temporaneo:
- (a) raggruppamento temporaneo costituendo:

la domanda di partecipazione alla gara di cui al precedente par. 7.1), unica per il raggruppamento *costituendo*, affinché le separate dichiarazioni ad essa allegate possano essere presentate in forma di autodichiarazione secondo le forme e modalità di cui al d.p.r. n. 445/2000, deve essere sottoscritta con firma autografa da tutti i membri dello stesso e corredata dalle fotocopie dei rispettivi documenti d'identità.

Anche le separate dichiarazioni sub lettere (a), (b), (c) integrata con compilazione e sottoscrizione del D.G.U.E. e della dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80,

comma 5 lett. f-bis e f-ter, del d.lgs. n. 50/2016, (d) integrata con compilazione e sottoscrizione del D.G.U.E., (e), (f), (g), (h) integrata con compilazione e sottoscrizione del D.G.U.E., previste nel precedente par. 7.II), devono essere ripetute secondo le forme e modalità sopraindicate da ciascun membro.

(**b**) raggruppamento temporaneo *costituito*:

la domanda di partecipazione alla gara di cui al precedente par. 7.1), unica per il raggruppamento *costituito*, affinché le separate dichiarazioni ad essa allegate possano essere presentate in forma di autodichiarazione secondo le forme e modalità di cui al d.p.r. n. 445/2000, deve essere sottoscritta con firma autografa da **tutti** i membri dello stesso e corredata dalle fotocopie dei rispettivi documenti d'identità.

Le separate dichiarazioni sub lett. (b), (e), (f), (g), (h) integrata con compilazione e sottoscrizione del **D.G.U.E.** previste nel precedente par. <u>7.II)</u> devono essere prodotte dal capogruppo. Le separate dichiarazioni sub lett. (a), (c) integrata con compilazione e sottoscrizione del **D.G.U.E.** e della dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter, del d.lgs. n. 50/2016, (d) integrata con compilazione e sottoscrizione del **D.G.U.E.**, previste nel precedente par. <u>7.II)</u> devono invece essere ripetute secondo le forme e modalità sopra indicate da ciascun membro.

- **7.IV**) sempre in caso di raggruppamento temporaneo occorre altresì produrre quanto segue:
- (c) raggruppamento temporaneo *costituendo*:

una dichiarazione di intenti, sottoscritta con firma autografa da tutti i membri, la quale indichi:

- il nominativo del capogruppo;
- l'impegno a conformarsi all'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016, nonché, ai sensi del comma 4, le quote di esecuzione dei lavori che ciascun membro eseguirà. L'art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, infatti, così dispone: "4. Nel caso di lavori, di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.";
- l'obbligo del **capogruppo** di possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni contrattuali **in misura maggioritaria**. L'art. 83, comma 8, terz'ultimo periodo, d.lgs. n. 50/2016, infatti, dispone: "8. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.";
- la forma del raggruppamento prescelto ("orizzontale").
- (**d**) raggruppamento temporaneo *costituito*:

una **copia**, anche semplice, **dell'atto costitutivo** del raggruppamento relativo all'appalto oggetto di gara, redatto nelle forme di legge, conforme all'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016;

(e) raggruppamento temporaneo *costituito*:

una dichiarazione, debitamente sottoscritta con firma autografa dal capogruppo, con indicazione delle le quote di esecuzione dei lavori che ciascun membro eseguirà e della forma del raggruppamento prescelto ("orizzontale"). Tali indicazioni potranno anche risultare dall'atto costitutivo di cui alla precedente lett. (d). Anche in questo caso il capogruppo è tenuto a possedere i requisiti e ad eseguire le prestazioni contrattuali in misura maggioritaria, ex art. 83, comma 8, terz'ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 ("8. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.").

Si trascrive di seguito l'art. 48, commi 12 e 13, del d.lgs. n. 50/2016 che, in punto di "atto costitutivo", dispongono:

- "12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
- 13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.";
- <u>7.V)</u> una dichiarazione circa il possesso dei requisiti minimi di ordine speciale <u>capacità</u> <u>economica finanziaria tecnica professionale</u>, mediante la compilazione e sottoscrizione con firma autografa del modello di formulario per il **Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.),** Parte IV, da prodursi in sede di gara.

#### 1. prestazione principale

(<u>a</u>) attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del d.p.r. 207/2010, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del d.p.r. 207/2010.

Per le imprese stabilite in altri Paesi: possesso di requisiti **equivalenti** di capacità tecnica (art. 49, d.lgs. n. 50/2016) in base alla legislazione ivi vigente.

# 7.VI) Ulteriori disposizioni in caso di raggruppamenti temporanei

# 7.VI.1) Prestazione principale

Qualora i lavori siano assunti da un raggruppamento temporaneo ("raggruppamento orizzontale"), il **capogruppo** deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni contrattuali **in misura maggioritaria** rispetto agli altri operatori associati (cfr. art. 83, comma 8, terz'ultimo periodo, del

d.lgs. n. 50/2016, secondo cui "8. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.").

I requisiti di ordine speciale vanno dichiarati avvalendosi del modello di formulario per il **Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), Parte IV**, da produrre in sede di gara.

- **7.VI.2)** Si precisa che il raggruppamento temporaneo è tenuto a **produrre specifica dichiarazione**, sottoscritta con firma autografa dai membri, da inserire nella busta "a) **documentazione amministrativa**", attestante il tipo di raggruppamento prescelto: "orizzontale".
- **7.VI.3)** Si precisa altresì che il concorrente "singolo" o in "raggruppamento" dovrà pure necessariamente essere in possesso, pena l'esclusione, di **tutti** i requisiti economico-finanziari, tecnici e tecnico-professionali e requisiti ai sensi dell'art. 87 d.lgs. n. 50/2016 nei modi e termini richiesti dalla *lex specialis* di gara, a prescindere dalla possibilità di subappaltare *ex* art. 105, commi 2 e seguenti, d.lgs. n. 50/2016 parte delle prestazioni con le modalità e nei limiti di cui al par. **7.II)**, lett. **(g)** del presente Disciplinare.
- 7.VI.4) Per quanto riguarda la cauzione provvisoria si rinvia al successivo par. 8.).
- 7.VI.5) Per quanto riguarda la contribuzione all'ANAC si rinvia al successivo par. 9.).
- 7.VI.6) Per quanto riguarda PASSOE e AVCPASS si rinvia al successivo par. 10.).
- 7.VII) Ulteriori disposizioni per i consorzi ex art. 45, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 50/2016 e per i GEIE ex art. 45, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 50/2016

# 7.VII.1) Consorzi e GEIE già costituiti:

I consorzi ed i GEIE sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni (requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica e tecnico-professionale) dei raggruppamenti temporanei.

I consorzi sono tenuti ad **indicare i consorziati** ed i GEIE sono tenuti a **indicare per quali soggetti concorrono** mediante compilazione e sottoscrizione con firma autografa del modello di formulario **D.G.U.E.**, **Parte II**.

Si rammenta che la possibilità di partecipare ad una gara per conto di alcuni soltanto dei consorziati è prevista dall'art. 48, comma 7, d.lgs. 50/2016 esclusivamente per i consorzi di cooperative e per i consorzi artigiani (art. 45, comma 2, lett. b, d.lgs. 50/2016) e per i consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. c, d.lgs. 50/2016). Analoga disposizione non è invece prevista per i consorzi ordinari disciplinati dall'art. 2602 c.c.; pertanto, laddove il consorzio ordinario intenda partecipare: (i) o partecipa in nome e nell'interesse di tutte le imprese consorziate (ed in tale ipotesi dovrà produrre, anche in copia semplice, il vigente atto costitutivo del consorzio stesso); oppure, (ii) nel caso in cui soltanto alcuni dei consorziati intendano concorrere, questi ultimi devono vincolarsi tra loro al pari di una associazione temporanea di imprese tramite specifico mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile oppure tramite impegno a costituire tale mandato in caso di aggiudicazione, esattamente come per le associazioni temporanee di

imprese (ed in tale ipotesi dovranno produrre, anche in copia semplice, il mandato speciale o il relativo impegno)[11].

I consorziati ed i soggetti indicati dal GEIE che concorrono sono tenuti a produrre le separate dichiarazioni di cui al par. 7.II), lett. (a), (c) integrata con compilazione e sottoscrizione con firma autografa del modello di formulario D.G.U.E. e della dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter, del d.lgs. n. 50/2016, (d) integrata con compilazione e sottoscrizione con firma autografa del modello di formulario D.G.U.E.

I consorzi ed i GEIE sono tenuti a produrre la domanda di partecipazione di cui al par. 7.I) e le separate dichiarazioni di cui al par. 7.II), lett. (a), (b), (c) integrata con compilazione e sottoscrizione con firma autografa del modello di formulario D.G.U.E. e della dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter, del d.lgs. n. 50/2016, nonché di cui alle lettere (e), (f), (g), integrata con compilazione e sottoscrizione con firma autografa del modello di formulario D.G.U.E..

I consorziati che concorrono ed i soggetti indicati dal GEIE che concorrono, al pari dei membri di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, sono tenuti a produrre le separate dichiarazioni di cui al par. 7.V) secondo le forme e modalità ivi indicate.

I **consorzi** devono produrre l'atto costitutivo redatto nelle forme di legge – oppure, come precisato sopra, il mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile o l'atto di impegno a costituire tale mandato in caso di aggiudicazione – anche in copia semplice, nel testo vigente al momento della presentazione dell'offerta, unitamente all'indicazione (i) dell'impresa "leader" e delle altre imprese, (ii) delle prestazioni (quote di esecuzione dei lavori) che ciascun soggetto concorrente del consorzio eseguirà, nonché alla (iii) indicazione della forma prescelta ("orizzontale"). Tali indicazioni potranno anche risultare dall'atto costitutivo o dal mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile oppure dall'impegno a costituire il predetto mandato.

I GEIE devono produrre l'atto costitutivo redatto nelle forme di legge, anche in copia semplice, nel testo vigente al momento della presentazione dell'offerta, unitamente alla indicazione (i) dell'impresa "leader" e delle altre imprese, (ii) delle prestazioni (parti del servizio) che ciascun soggetto concorrente indicato dal GEIE eseguirà, nonché alla (iii) indicazione della forma prescelta ("orizzontale").

Resta fermo che l'impresa "leader" del consorzio o del GEIE è tenuta a possedere i requisiti e ad eseguire le prestazioni **in misura maggioritaria**, *ex* art. 83, comma 8, terz'ultimo periodo, d.lgs. n. 50/2016 ("8. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.").

La **cauzione provvisoria** di cui al successivo par. **8.)** dovrà essere prodotta direttamente dal consorzio e dal GEIE.

La **contribuzione** all'ANAC di cui al successivo par. **9.)** dovrà essere prodotta direttamente dal consorzio o da uno dei consorziati e dal GEIE o da uno dei soggetti indicati.

Il **PASSOE** di cui al successivo par. **10.)** dovrà essere prodotto direttamente dal consorzio e dal GEIE.

Ai consorziati del consorzio ed ai soggetti indicati dal GEIE che concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. Si trascrive di seguito l'art. 48, comma 7, d.lgs. 50/2016, il quale dispone:

"E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ...".

#### 7.VII.2) Consorzi e GEIE costituendi:

Il consorzio ed il GEIE sono ammessi a partecipare alla gara alle stesse condizioni (requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica e tecnico-professionale) dei raggruppamenti temporanei.

I consorzi sono tenuti ad indicare tutti i consorziati ed i GEIE sono tenuti a indicare i soggetti che concorrono mediante compilazione e sottoscrizione con firma autografa del modello di formulario D.G.U.E., Parte II.

I consorziati ed i soggetti indicati dal GEIE che concorrono sono tenuti a produrre le separate dichiarazioni di cui al par. 7.II), lett. (a), (b), (c) integrata con compilazione e sottoscrizione con firma autografa del modello di formulario D.G.U.E. e della dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter, del d.lgs. n. 50/2016, di cui alla lett. (d) integrata con compilazione e sottoscrizione con firma autografa del modello di formulario D.G.U.E., di cui alle lett. (e), (f), e (g) integrata con compilazione e sottoscrizione con firma autografa del modello di formulario D.G.U.E..

I consorziati e i soggetti indicati dal GEIE che concorrono, al pari dei membri di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, sono tenuti a produrre:

- la **domanda di partecipazione** alla gara di cui al par. <u>7.1)</u>, unica per il consorzio ed il GEIE costituendo e, affinché le separate dichiarazioni ad essa allegate possano essere presentate in forma di autodichiarazione secondo le forme e modalità di cui al d.p.r. n. 445/2000, deve essere sottoscritta con firma autografa da **tutti** i consorziati ed i soggetti del GEIE che concorrono, corredata delle fotocopie dei rispettivi documenti d'identità;
- le separate dichiarazioni di cui al par. <u>7.IV</u>), cioè la dichiarazione di intenti, sottoscritta con firma autografa da tutti i consorziati e da tutti i soggetti indicati dal GEIE che concorrono, con

specificazione: (i) della futura impresa "leader"; (ii) dell'impegno a conformarsi all'art. 48 del d.lgs. 50/2016, con l'indicazione ai sensi del comma 4 delle prestazioni (quote di esecuzione dei lavori) che ciascun consorziato e soggetto indicato dal GEIE eseguirà (l'art. 48, comma 4, d.lgs. 50/2016 dispone infatti: "Nel caso di lavori, di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati."); (iii) della forma del raggruppamento prescelto ("orizzontale");

- le separate dichiarazioni di cui al par. 7.V) secondo le forme e modalità ivi indicate.

La **cauzione provvisoria** di cui al successivo par. **8.)** dovrà essere prodotta con la indicazione dei nominativi di tutti i consorziati e dei soggetti indicati dal GEIE che concorrono.

La **contribuzione** all'ANAC di cui al successivo par. **9.)** dovrà essere prodotta da uno qualsiasi dei consorziati e dei soggetti indicati dal GEIE che concorrono.

Il **PASSOE** di cui al successivo par. <u>10.</u>) dovrà essere sottoscritto da **tutti** i consorziati e dai soggetti indicati dal GEIE che concorrono.

Ai consorziati ed ai soggetti indicati dal GEIE che concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. Si trascrive di seguito l'art. 48, comma 7, d.lgs. 50/2016, il quale dispone: "E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ....".

- 7.VIII) Ulteriori disposizioni per i consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. n. 50/2016
  7.VIII.1) I consorzi di cui alle lett. b) e c) sono ammessi a partecipare alla gara ai sensi dell'art.
  47, commi 1 e 2, d.lgs. n. 50/2016, che si trascrivono di seguito:
- "1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
- 2. I consorzi di cui agli <u>articoli 45, comma 2, lettera c)</u>, e <u>46, comma 1, lettera f)</u>, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

I consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, d.lgs. 50/2016 – qualora non provvedano all'esecuzione dei lavori direttamente mediante la propria organizzazione d'impresa – sono tenuti ad indicare per quali consorziati concorrono mediante la compilazione e sottoscrizione del **D.G.U.E.**, **Parte II**. Si trascrive di seguito l'art. 48, comma 7, II periodo, d.lgs. 50/2016, che dispone:

"I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.".

I consorzi di cui alle lett. b) e c), dell'art. 45, comma 2, d.lgs. 50/2016 sono tenuti a produrre la domanda di partecipazione di cui al par. 7.II) e le separate dichiarazioni di cui al par. 7.II), lett. (a), (b), (c) integrata con compilazione e sottoscrizione con firma autografa del modello di formulario D.G.U.E. e della dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter, del d.lgs. n. 50/2016, lett. (d) integrata con compilazione e sottoscrizione con firma autografa del modello di formulario D.G.U.E., lett. (e), (f) e (g) integrata con la compilazione e sottoscrizione con firma autografa del modello di formulario D.G.U.E..

I consorzi di cui alle lett. b) e c), dell'art. 45, comma 2, d.lgs. 50/2016, sono tenuti a produrre le separate **dichiarazioni** di cui al par. <u>7.V)</u> secondo le forme e modalità ivi indicate.

7.VIII.2) Come sopra ricordato, nel caso in cui i consorzi di cui alle lett. b) e c), dell'art. 45, comma 2, d.lgs. 50/2016 non provvedano direttamente all'esecuzione dei lavori con la propria organizzazione di impresa, sono tenuti mediante compilazione e sottoscrizione con firma autografa del modello di formulario D.G.U.E., (i) ad indicare i consorziati che provvederanno all'espletamento delle prestazioni, nonché, in base alla normativa vigente ed in ragione delle necessarie abilitazioni professionali (d.m. 120/2014), (ii) ad esplicitare le attività che ciascun consorziato indicato eseguirà nell'eventualità di aggiudicazione dell'appalto.

I consorziati indicati per l'espletamento delle prestazioni sono tenuti, a loro volta, a produrre le separate dichiarazioni di cui al par. 7.II), lett. (a), (c) integrata con compilazione e sottoscrizione con firma autografa del modello di formulario D.G.U.E. e della dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter, del d.lgs. n. 50/2016 e, in rapporto alle attività che ciascun consorziato indicato eseguirà, essi sono tenuti a possedere idonea capacità tecnico-professionale e, pertanto, a produrre la dichiarazione di cui al par. 7.II), lett. (d) integrata con compilazione e sottoscrizione con firma autografa del modello di formulario D.G.U.E., di possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 83, d.lgs. n. 50/2016 (Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente

autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del d.p.r. 207/2010, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere).

Nell'ipotesi di cui all'art. 47, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 in cui il consorzio stabile concorrente intenda sommare (i) sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, e/o (ii) sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, e/o (iii) sia - mediante avvalimento - quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto (c.d. "cumulo alla rinfusa" dei requisiti), il consorzio, i consorziati designati per l'esecuzione e quelli di cui il consorzio si avvale (consorziati ausiliari), sono tenuti a produrre le dichiarazioni mediante la compilazione e sottoscrizione con firma autografa dei rispettivi modelli di formulari D.G.U.E. e - in caso di avvalimento - a produrre gli atti/documenti di cui al successivo par. 11.) Avvalimento.

I consorzi di cui alle lett. b) e c), dell'art. 45 d.lgs. 50/2016 sono tenuti a produrre la **cauzione provvisoria** di cui al successivo par. **8.)**, la **contribuzione** all'ANAC di cui al successivo par. **9.)**, il **PASSOE** di cui al successivo par. **10.)** e **l'atto costitutivo**, anche in copia semplice, nel testo vigente al momento della presentazione dell'offerta.

7.IX) Ulteriori disposizioni in caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Si richiama l'art. 48, comma 14, d.lgs. 50/2016, il quale dispone:

"Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f); ...".

# 8.) Cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria

La garanzia per la partecipazione alla procedura sancita dall'art. 93 del d.lgs. 50/2016 potrà essere costituita:

8.I) in contanti (assegno circolare "non trasferibile" intestato al Comune di Saluzzo, oppure - a scelta dell'offerente - in contanti con bonifico o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso la Tesoreria Comunale presso la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.a. - Agenzia di Saluzzo - C.so Italia n. 86 o presso le aziende di credito autorizzate) a titolo di pegno in favore del Comune di Saluzzo per un importo pari ad Euro 3.005,54 (euro tremilacinque/54), corrispondente al 2% dell'importo previsto dal bando, pari ad Euro 150.277,01. In tal caso dovrà, altresì, essere allegata - a pena espressa di esclusione[12] - una dichiarazione rilasciata esclusivamente da istituto

bancario, o da compagnia di assicurazione autorizzata a norma di legge, o da intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385[13], che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta dell'operatore economico aggiudicatario, una fideiussione o una polizza fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore del Comune di Saluzzo, con validità ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e conforme allo schema tipo di cui al D.M. 123/2004 ed alla relativa "scheda tecnica". L'operatore economico offerente potrà godere delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7[14], del d.lgs. 50/2016 [N.B.: in tale caso dovrà essere prodotta altresì copia (anche semplice) della/e certificazione/i e/o della/e registrazione/i idonea/e a comprovare il diritto a fruire del beneficio o dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000 attestante il possesso di tale/i certificazione e/o della/e registrazione/i.l.

In caso di "soggetti gruppo" (intendendo per tali i soggetti ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/2016) costituendi, la succitata dichiarazione rilasciata esclusivamente da istituto bancario o da compagnia di assicurazione autorizzata a norma di legge, o da intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dovrà altresì essere corredata – a pena espressa di esclusione [15] – dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del "soggetto gruppo" costituendo aggiudicatario, una fideiussione o una polizza fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, in favore del Comune di Saluzzo, con validità ai sensi dell'art. 103, d.lgs. 50/2016 e conforme allo schema tipo di cui al D.M. 123/2004 ed alla relativa "scheda tecnica", la quale dovrà riportare il nominativo di tutti i membri del "soggetto gruppo".

In caso di "soggetti gruppo" (intendendo per tali i soggetti ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/2016) già costituiti, la succitata dichiarazione, rilasciata esclusivamente da istituto bancario o da compagnia di assicurazione autorizzata a norma di legge, o da intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dovrà altresì essere corredata – a pena espressa di esclusione [16] – dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del "soggetto gruppo" costituito aggiudicatario, una fideiussione o polizza fideiussoria relativa alla cauzione definitiva,

in favore del Comune di Saluzzo, con validità ai sensi dell'art. 103, d.lgs. 50/2016 e conforme allo schema tipo di cui al D.M. 123/2004 ed alla relativa "scheda tecnica", la quale **dovrà riportare il nominativo del capogruppo** (in caso di art. 45, comma 2, lett. d), d.lgs. 50/2016) **o del soggetto costituito** (in caso di art. 45, comma 2, lett. e), f), g), d.lgs. 50/2016);

#### - oppure, in alternativa:

8.II) mediante garanzia fideiussoria, nel rispetto dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e dello schema tipo 1.1. del D.M. n. 123/2004, per un importo pari ad Euro 3.005,54 (euro tremilacinque/54) corrispondente al 2% dell'importo previsto dal bando, pari ad Euro 150.277,01. In tal caso la garanzia stessa deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve avere tutte le caratteristiche di cui al citato art. 93: in particolare, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve essere altresì corredata – a pena espressa di esclusione[17] – dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatario. L'operatore economico offerente può godere delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016[18] [N.B.: in tal caso dovrà essere prodotta copia (anche semplice) della/e certificazione/i e/o della/e registrazione/i idonea/e a comprovare il diritto a fruire del beneficio o dichiarazione resa ai sensi dell'art.47, d.p.r. 445/2000 attestante il possesso di tale/i certificazione/i e/o della/e registrazione/i.].

In caso di "*soggetti gruppo*" (intendendo per tali i soggetti *ex* art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), d.lgs. 50/2016) *costituendi* la garanzia fideiussoria deve riportare il nominativo di **tutti** i membri.

In caso di "soggetti gruppo" (intendendo per tali i soggetti ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), d.lgs. 50/2016) costituiti la garanzia fideiussoria deve riportare il nominativo del capogruppo (in caso di art. 45, comma 2, lett. d), d.lgs. 50/2016) o del soggetto costituito (in caso di art. 45, comma 2, lett. e), f), g), d.lgs. 50/2016).

L'importo della garanzia può essere ridotto nei termini ed alle condizioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016, riportati in nota 16 e 20. Si precisa, a tal fine, che in caso di soggetto gruppo di tipo orizzontale, costituito o costituendo, per fruire delle riduzioni ex art. 93, comma 7, d.lgs. 50/2016, tutti i membri del gruppo devono essere in possesso del/dei titolo/i idoneo/i alla riduzione per ciascuna delle riduzioni invocate. [N.B.: in tal caso dovrà essere prodotta da ciascun componente copia (anche semplice) della/e certificazione/i e/o della/e registrazione/i idonea/e a

comprovare il diritto ad usufruire del beneficio oppure della/e dichiarazione/i resa/e ai sensi dell'art. 47, d.p.r. 445/2000 attestante/i il possesso di tale/i certificazione/i e/o registrazione/i].

#### 9.) Contribuzione all'ANAC (CIG: 724220589F)

<u>9.1)</u> I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura sono tenuti al *pagamento della contribuzione* pari ad Euro 20,00 (venti/00). La documentazione attestante l'avvenuto versamento di Euro 20,00 (venti/00) dovuto a favore dell'ANAC (cfr. la *deliberazione ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 e le relative istruzioni in vigore dal 1.1.2015*) va inserita nella busta "a) documentazione amministrativa" e potrà essere verificata dal Comune di Saluzzo tramite il sistema AVCPASS.

Il pagamento della contribuzione da parte dei concorrenti dovrà avvenire con le modalità indicate nelle *istruzioni in vigore dal 1.1.2015*, al punto 4.2 (operatori economici italiani) ed al punto 4.3 (operatori economici stranieri), pubblicate sul portale *www.anticorruzione.it*.

In caso di "soggetto gruppo" (intendendosi per tale i soggetti *ex* art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), d.lgs. 50/2016) *costituendo* o *costituito* il versamento della contribuzione potrà essere effettuato da uno qualsiasi dei membri.

#### 10.) PASSOE

**10.1)** Documento attestante che l'offerente può essere verificato attraverso il sistema AVCPASS ai sensi della deliberazione AVCP n. 111 del 20.11.2012 e della deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016, accedendo all'apposito *link* AVCPASS, sul Portale *www.anticorruzione.it*, secondo le istruzioni ivi contenute. Il PASSOE va inserito nella busta "a) documentazione amministrativa". In caso di "soggetto gruppo" (intendendosi per tale i soggetti *ex* art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), d.lgs. 50/2016) *costituendo* il PASSOE va sottoscritto da **tutti** i membri; in caso di "soggetto gruppo" *costituito* il PASSOE va invece sottoscritto dal legale rappresentante del gruppo[19].

10.II) Qualora l'offerente non inserisca il documento PASSOE nella busta "a) documentazione amministrativa" non sarà escluso immediatamente. Tuttavia, l'offerente stesso sarà tenuto, entro il perentorio termine di dieci giorni calendariali dal ricevimento della richiesta effettuata dalla Stazione appaltante a mezzo PEC, a registrarsi al servizio AVCPASS ed a trasmettere alla Stazione appaltante via PEC il documento PASSOE, debitamente sottoscritto, pena la sua esclusione.

#### 11.) Avvalimento

11.I) L'avvalimento è consentito nel rispetto di quanto disposto dall'art. 89, d.lgs. 50/2016.

**11.II)** L'offerente (impresa ausiliata) che intende avvalersi delle capacità di altro soggetto (impresa ausiliaria):

in base alla Circolare del MIT 18 luglio 2016, n. 3, **deve indicare** nella **Parte II**, Sezione C, del proprio **D.G.U.E.** la **denominazione** dell'impresa di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria), unitamente ai **requisiti** che sono **oggetto di avvalimento**[20];

-deve inserire nella busta "a) documentazione amministrativa": -(i) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80, d.lgs. 50/2016, nonché dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento e la consapevolezza della responsabilità solidale assunta con l'impresa ausiliata nei confronti della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento. Tale dichiarazione va integrata con la compilazione e sottoscrizione con firma autografa da parte dell'impresa ausiliaria di un D.G.U.E. distinto, contenente le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte IV e dalla Parte VI); -(ii) l'originale o la copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e mettere concretamente a disposizione tutte le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto[21].

Si precisa che non deve considerarsi inclusa nel **D.G.U.E.** la dichiarazione sottoscritta con firma autografa dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso l'impresa offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. L'anzidetta dichiarazione **deve essere allegata** alla documentazione presentata dal concorrente ed **inserita nella** "**busta a**) **documentazione amministrativa**".

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante provvede altresì all'esclusione del concorrente ed all'escussione della garanzia provvisoria.

#### 12.) Ricognizione dei luoghi

12.1) La ricognizione dei luoghi è obbligatoria, a pena di inammissibilità dell'offerta. Tale ricognizione dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 22/11/2017. Per concordare la ricognizione dei luoghi, i concorrenti dovranno trasmettere via PEC apposita richiesta all'indirizzo: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it.

La ricognizione dei luoghi dovrà essere svolta dal *legale rappresentante o direttore tecnico o responsabile tecnico* dell'operatore economico concorrente, oppure da una *persona delegata per iscritto dal legale rappresentante*.

In caso di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), del d.lgs. 50/2016, costituito o costituendo, il sopralluogo potrà essere effettuato da uno qualsiasi dei membri del medesimo, sempre ad opera del *legale rappresentante o direttore tecnico o responsabile tecnico* dell'operatore economico concorrente, oppure da una *persona delegata per iscritto dal legale rappresentante*.

In caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), f), g), d.lgs. 50/2016, costituiti o costituendi, il sopralluogo potrà essere effettuato da uno qualsiasi dei soggetti concorrenti, sempre ad opera del *legale rappresentante o direttore tecnico o responsabile tecnico* dell'operatore economico concorrente, oppure da una *persona delegata per iscritto dal legale rappresentante*.

La certificazione originale dell'adempimento predetto (v. all. "A4") resterà depositata presso la C.U.C. ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. 445/2000 e dell'art. 18 della legge n. 241/1990. Ai concorrenti sarà rilasciata copia del modello di ricognizione luoghi vistata dalla C.U.C..

#### 13.) Soccorso istruttorio

**13.1)** Trova applicazione l'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, il quale dispone:

"Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.".

# 14.) Busta "a) documentazione amministrativa"

- 14.1) Si ricapitolano i documenti da inserire all'interno della busta "a) documentazione amministrativa" da parte dell'offerente, singolo o in gruppo, in base alla propria forma giuridica:
- domanda di partecipazione par. 7.I)
- dichiarazione par. 7.II), lett. (a), (b), (c) integrata con DGUE e dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter, del d.lgs. n. 50/2016, (d) integrata

con DGUE, (e), (f), (g) integrata con DGUE

- in caso di raggruppamento temporaneo: vedasi anche par. 7.III) e par. 7.IV)
- dichiarazioni mediante DGUE par. 7.V)
- in caso di raggruppamento temporaneo: vedasi anche par. 7.VI)
- in caso di consorzi e GEIE: vedasi anche par. 7.VII)
- in caso di consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 50/2016: vedasi anche par. 7.VIII)
- in caso di reti di imprese: vedasi anche par. 7.IX)
- cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria par. 8)
- contribuzione ANAC par. 2)
- PASSOE par. 10)
- Avvalimento par. 11).

#### 15.) Busta "b) offerta economica"

- **16.I)** All'interno della busta "**c) offerta economica**" l'Offerente dovrà esplicitare su un foglio dove sarà apposta marca da bollo da € 16,00 (**Modelli A6 e A7**):
- a) l'indicazione del <u>ribasso percentuale unico ed uniforme</u> (in cifre ed in lettere) da applicarsi all'importo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori, al netto degli oneri di sicurezza inerenti i rischi interferenziali, non soggetti a ribasso.

Qualora vi sia discordanza tra il ribasso espresso in lettere e quello in cifre, sarà ritenuta valida, salvo errore manifesto, l'indicazione espressa in lettere.

La mancata indicazione del ribasso percentuale unico ed uniforme offerto comporta l'esclusione dalla gara;

b) l'indicazione in euro (in cifre ed in lettere) dei costi stimati per la sicurezza (c.d. oneri "propri" od oneri "aziendali") - quale componente economica [ricompresa nell'importo dei lavori al netto del ribasso offerto *sub* lett. a)] - diversa da quella già computata *ex* art. 26, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 81/2008 (oneri di sicurezza inerente i rischi interferenziali) dal Comune di Saluzzo in misura pari a complessivi € 2.201,28 che l'Offerente dovrà sostenere per garantire che tutte le prestazioni contrattuali siano svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (cfr. art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016)[22].

Qualora vi sia discordanza tra l'importo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida, salvo errore manifesto, l'indicazione espressa in lettere.

La mancata indicazione dei costi stimati per la sicurezza (oneri "propri" od oneri "aziendali") comporta l'esclusione dalla gara;

c) l'indicazione in euro (in cifre ed in lettere) dei costi stimati per la manodopera - quale

componente economica [**ricompresa** nell'importo dei servizi al netto del ribasso offerto *sub* lett. **a**)] che l'Offerente dovrà sostenere per garantire tutte le prestazioni contrattuali (cfr. ancora art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016).

Qualora vi sia discordanza tra l'importo in euro indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida, salvo errore manifesto, l'indicazione espressa in lettere.

# La mancata indicazione dei costi stimati per la manodopera comporta l'esclusione dalla gara.

L'offerta economica dovrà esser sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante dell'Offerente o institore o procuratore, e ciò a **pena espressa di esclusione** dell'offerta.

In caso di Offerente "gruppo" *costituendo ex* art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/2016, l'offerta economica dovrà esser sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante (o institore o procuratore) di tutti i membri del "gruppo", e ciò a pena espressa di esclusione.

Si veda in tal senso l'art. 48, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 che dispone: "E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti ...".

In caso di Offerente "gruppo" ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/2016, già costituito nelle forme di legge, l'offerta economica andrà sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante (o institore o procuratore) del capogruppo [lett. d)] o dal legale rappresentante (o institore o procuratore) del soggetto concorrente [lett. e), f), g)], e ciò a pena espressa di esclusione.

Nel caso in cui l'offerta economica sia sottoscritta da un institore o da un procuratore, va altresì inserita nella busta "c) offerta economica" la relativa procura (anche in copia semplice).

**16.II)** Non sono ammesse offerte condizionate, né offerte plurime. Non sono ammesse altresì offerte economiche in aumento rispetto alla base di gara.

#### 17.) Svolgimento della gara

17.1) L'esperimento di gara avrà luogo in seduta pubblica presso il Comune di Saluzzo quale ente capofila della C.U.C., all'indirizzo via Macallè n. 9 – 12037 Saluzzo (CN), alle ore 15,00 del giorno 23.11.2017.

In forza della Delibera ANAC n. 1096 del 26.10.2016 ("Linee guida" n. 3 di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»), il controllo della documentazione amministrativa è svolto

da un seggio di gara istituito *ad hoc* dalla Stazione appaltante.

Il seggio di gara procede alla verifica della <u>corretta sigillatura</u> del **Plico** di cui al precedente par. <u>6.1</u>) e delle due buste di cui al medesimo par. "a) documentazione amministrativa" - "b) offerta economica" prodotte dagli Offerenti, nonché della <u>completezza e regolarità della documentazione amministrativa</u> di cui alla predetta busta "a) documentazione amministrativa", come disciplinata nel precedente par. <u>14.</u>).

Potranno presenziare alla seduta pubblica i legali rappresentanti degli Offerenti o soggetti muniti di delega specifica, anche non notarile, conferita dai primi.

Nella medesima ovvero in successiva seduta pubblica, si procederà:

- qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci:
  - al sorteggio del coefficiente moltiplicatore tra i valori di cui all'art. 97, comma 2 lett. e),
     del Codice;
  - al sorteggio del metodo di individuazione della soglia di anomalia tra i sistemi indicati dall'art. 97, comma 2, del Codice;
  - all'apertura delle buste b contenenti le offerte economiche, dando lettura delle dichiarazioni ivi presenti;
  - all'accertamento delle offerte da considerarsi anomale ai sensi di legge e alla loro automatica esclusione;
  - o alla formazione della graduatoria provvisoria di gara;
- qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci:
  - all'apertura delle buste b contenenti le offerte economiche, dando lettura delle dichiarazioni ivi presenti;
  - alla formazione della graduatoria provvisoria di gara, ferma restando per l'Amministrazione la facoltà di procedere alla verifica della congruità dell'offerta presentata dal concorrente risultato aggiudicatario e di procedere alla sua esclusione qualora la predetta verifica avesse esito negativo ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.

Qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere i concorrenti per i quali sia stata accertata tale condizione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino il medesimo ribasso e siano entrambe

al primo posto della graduatoria provvisoria, si procederà mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, verrà redatta la graduatoria definitiva.

In ogni caso il Responsabile unico del procedimento (per brevità, il "Rup") eserciterà una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura di gara e adotterà le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Il Rup formulerà la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.

**17.II)** Luogo, giorno ed ora in cui si tengono le sedute pubbliche saranno comunicate mediante PEC agli Offerenti.

#### 18.) Criterio di aggiudicazione

**18.I.)** L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a), del d.lgs. 50/2016, mediante massimo ribasso percentuale.

L'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sui prezzi, depurati della percentuale degli oneri di sicurezza, dell'elenco prezzi posto a base di gara.

Come previsto dall'art. 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016, si farà luogo alla procedura di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo; in tal caso non si darà applicazione ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci non si procederà all'esclusione automatica e l'appalto sarà aggiudicato all'offerta con il prezzo più basso, fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di procedere alla verifica della congruità dell'offerta presentata dal concorrente risultato aggiudicatario e di procedere alla sua esclusione qualora la predetta verifica avesse esito negativo ai sensi dell'art. 97, comma 6, del d.lgs. 50/2016.

#### 19.) Altre informazioni

**19.I)** La C.U.C. applica l'art. 77-bis del d.p.r. n. 445/2000.

**19.II)** Alla conclusione delle operazioni di gara, il Comune di Saluzzo procederà ai sensi dell'art. 85, comma 5, secondo periodo, d.lgs. 50/2016 a verificare in capo all'aggiudicatario l'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara tramite il sistema AVCPASS.

**19.III)** Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara in oggetto devono registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link AVCPASS sul Portale *www.anticorruzione.it*, secondo le istruzioni ivi contenute e produrre nella busta "a) documentazione amministrativa" il

#### documento PASSOE.

Qualora l'offerente non inserisca il documento PASSOE nella busta "a" non sarà escluso. Tuttavia l'offerente sarà tenuto, entro il perentorio termine di 10 (dieci) gg calendariali dal ricevimento della richiesta effettuata dalla C.U.C. via PEC, a registrarsi al servizio AVCPASS ed a trasmettere via PEC il documento PASSOE alla C.U.C. medesima.

Nel caso dei requisiti di ordine generale e/o speciale qualora non siano confermate in capo all'aggiudicatario le dichiarazioni prodotte in sede di gara, si procederà all'esclusione dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria, alle comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza, e si procederà all'aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria se in possesso dei precitati requisiti ed abbia prodotto una offerta congrua, idonea e conveniente.

Imprese stabilite in altri Paesi[23]: verifica requisiti di ordine speciale [imprese U.E. ed extra U.E.] e verifica requisiti di ordine generale: alla conclusione delle operazioni di gara qualora il soggetto aggiudicatario sia una impresa di un Paese U.E. o extra U.E., sarà chiamato a comprovare a mezzo del sistema AVCPASS[24] l'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati, e dovrà essere prodotta, in base alla normativa del Paese di stabilimento, nel rispetto del "principio di reciprocità" e di "libertà delle forme", idonea documentazione probatoria di possesso di *requisiti* equivalenti ai requisiti prescritti per la qualificazione e partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto ai sensi dell'art. 49, d.lgs. 50/2016, in rapporto alle prestazioni indicate nel bando e nel disciplinare di gara che si intendono assumere.

Per le imprese stabilite in altri Paesi U.E. o extra U.E. le dichiarazioni prodotte ai sensi della legislazione equivalente del Paese di stabilimento o ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. n. 445/2000 relative al possesso dei requisiti di ordine generale, dovranno essere comprovate a mezzo del sistema AVCPASS[25] mediante certificati o documenti in base alla legislazione equivalente del Paese di stabilimento, ovvero mediante dichiarazione solenne o giurata nel caso di certificati e/o documenti non previsti dalla legislazione del Paese di stabilimento. Le dichiarazioni, i certificati e i documenti, redatti in lingua diversa dall'italiano, dovranno essere accompagnati limitatamente alle parti rilevanti ai fini probatori da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale o dalle competenti autorità diplomatiche/consolari italiane del Paese di stabilimento del concorrente.

Si precisa che nel caso dei requisiti di ordine speciale (imprese stabilite in altri Paesi U.E. o extra U.E.), qualora non sia prodotta la documentazione probatoria oppure non siano confermate in capo all'aggiudicatario le dichiarazioni presentate in sede di gara, si procederà all'esclusione dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria, alle comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza, e si procederà all'aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria in possesso dei precitati requisiti e abbia prodotto una offerta congrua, idonea e conveniente.

Nel caso dei requisiti di ordine generale (imprese stabilite in altri Paesi U.E. o extra U.E.) qualora non sia prodotta la documentazione probatoria oppure non siano confermate in capo all'aggiudicatario le dichiarazioni prodotte in sede di gara, si procederà all'esclusione dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria, alle comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza, e si procederà all'aggiudicazione al primo concorrente che segue in graduatoria sempreché in possesso dei precitati requisiti e abbia prodotto una offerta congrua, idonea e conveniente.

**19.IV)** Per tutto quanto non previsto o disciplinato nel presente Disciplinare di gara si richiama e conferma quanto contenuto nel bando di gara.

In caso di contrasto, prevale comunque il bando interpretato secondo il d.lgs. 50/2016, la direttiva 2014/24/CE e le norme interpretative vigenti nel nostro ordinamento giuridico.

Nella eventualità che si riscontrino discordanze tra le prescrizioni contenute nel capitolato e quelle riportate nel bando di gara prevarranno le prescrizioni contenute nel bando.

Nell'eventualità che si riscontrino discordanze tra le prescrizioni contenute nel capitolato e quelle riportate nel presente Disciplinare prevarranno quelle contenute in quest'ultimo.

In caso di discordanza tra prescrizioni contenute nel bando di gara e prescrizioni contenute nel presente Disciplinare, prevarranno invece le prime.

19.V) Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità, errori o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici, la C.U.C. in via di autotutela si riserva di correggere e/o integrare il bando di gara, il presente Disciplinare + allegati e la documentazione complementare. Le correzioni e/o integrazioni verranno tempestivamente pubblicate sul profilo di committenza: <a href="www.comune.saluzzo.cn.it">www.comune.saluzzo.cn.it</a>. [sulla homepage, selezionare sulla destra la voce Centrale Unica di Committenza]. I concorrenti sono pertanto tenuti a monitorare costantemente il profilo di committenza della Stazione appaltante.

Il presente Disciplinare chiarisce ed integra il bando di gara pubblicato secondo le modalità previste dal decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, attuativo dell'art. 73, comma 4, d.lgs. n. 50/2016.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la C.U.C. e gli operatori economici saranno effettuati all'indirizzo di PEC indicato dai concorrenti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla C.U.C.; diversamente, la C.U.C. declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, GEIE, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione sarà recapitata al mandatario capogruppo o impresa leader ed essa si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente (ausiliato) si intende validamente resa anche all'ausiliario.

- **19.VI)** Si richiama altresì quanto disposto dall'art. 37 Disposizioni antiriciclaggio della legge n. 122/2010:
- "1. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi così detti black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla previa individuazione dell'operatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per il tramite di società fiduciarie nonché alla identificazione del sistema di amministrazione e del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana. La presente disposizione si applica anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l'Italia, che consentano la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a condizioni di parità e reciprocità.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere con proprio decreto di natura non regolamentare l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di paesi di cui al medesimo comma ovvero di settori di attività svolte negli stessi paesi; con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo può essere inoltre esteso anche a paesi così detti non black list nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.";

unitamente al seguente Comunicato del Presidente dell'AVCP in data 6.10.2010, che la C.U.C. fa proprio ad ogni effetto:

"Condizioni per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici delle imprese

con sede nei Paesi con regime fiscale privilegiato (disposizioni antiriciclaggio ai sensi dell'art. 37 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con legge 30 luglio 2010, n.122).

Con il decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, sono state emanate, fra l'altro, disposizioni volte a contrastare il fenomeno del riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento al terrorismo, introducendo una condizione ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

In particolare, l'art. 37 stabilisce per le imprese aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi con regime fiscale privilegiato, ove non è garantita la trasparenza nello scambio delle informazioni, non essendo impegnati al rispetto di vincoli fiscali dettati da norme internazionali - cd. black list individuate nei decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001 - l'obbligo di essere in possesso di una autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e Finanze ai fini dell'ammissione alla partecipazione alla procedura di evidenza pubblica.

La disposizione citata rinvia ad un apposito decreto attuativo del Ministro dell'economia e finanze la disciplina relativa alle modalità di rilascio della suddetta autorizzazione, che sarà subordinata alla comunicazione dei dati identificativi dei titolari effettivi delle partecipazioni societarie (art.37, comma 1). L'Autorità richiama quindi l'attenzione delle stazioni appaltanti in merito alla inapplicabilità della norma in mancanza delle disposizioni di dettaglio sulla procedura autorizzatoria.

Successivamente all'emanazione del d.m. di attuazione, che renderà operativa la novella di cui all'art.37, l'Autorità si riserva di fornire eventuali indicazioni e chiarimenti che si rendessero opportuni al fine di agevolare le stazioni appaltanti nell'attività di verifica del rispetto dei requisiti di partecipazione alle gare, alla luce della norma in argomento".

Si precisa che nella G.U.R.I. n. 46 del 25 febbraio 2011 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 14 dicembre 2010: *«Disposizioni concernenti i criteri di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai fini della partecipazione alla procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni».* 

L'art. 1, comma 3, del succitato decreto ministeriale dispone:

"3. Il concorrente può presentare la propria offerta, producendo copia dell'istanza, di cui al successivo articolo 4, già inviata." [26]

L'art. 4 dispone:

"Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli operatori economici presentano apposita domanda indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze – omissis "- .

L'art. 5 dispone:

"Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ha validità di un anno decorrente dalla data di rilascio."

**19.VII)** Il Comune di Saluzzo si riserva il diritto di aggiudicare in presenza di un'unica offerta valida purché tale offerta sia ritenuta conveniente, congrua e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Previa adeguata motivazione, la C.U.C. e il Comune di Saluzzosi riservano la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell'art. 1337 del codice civile.

Il Comune di Saluzzo si riserva altresì facoltà, previa adeguata motivazione, di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016).

**19.VIII)** Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell'offerta. I costi sostenuti dai partecipanti alla gara d'appalto relativi alla predisposizione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnico - economica saranno a carico esclusivo degli offerenti. <u>La documentazione di gara non sarà restituita</u>.

**19.IX)** Restano ferme le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti (art. 80, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, insussistenza di cause ostative, c.d. "legge antimafia", d.lgs. n. 159/2011).

19.X) Per chiarimenti di natura procedurale/amministrativa e tecnica (art. 79, d.lgs. n. 50/2016), il concorrente potrà rivolgersi, tramite richiesta scritta inviata <u>esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:</u> protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it entro il perentorio termine del giorno 14/11/2017 ore 12:00.

Tali richieste di informazioni, pena la non considerazione delle stesse, dovranno pervenire

esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo sopraindicato e saranno riscontrate mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo di committenza: <a href="www.comune.saluzzo.cn.it">www.comune.saluzzo.cn.it</a> [sulla home page selezionare a destra la voce Centrale Unica di Committenza], almeno sei giorni prima del termine ultimo di presentazione delle offerte (artt. 74, comma 4, d.lgs. n. 50/2016).

I quesiti formulati dai concorrenti dovranno espressamente indicare il seguente oggetto: "Gara di appalto per i lavori di Manutenzione della vegetazione ripariale, ripristino ed adeguamento delle difese spondali esistenti e mantenimento della sezione di deflusso del fiume Po in Comune di Saluzzo - CUP D14H15000450006 - CIG 724220589F – RICHIESTA DI CHIARIMENTI".

19.XI) Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla loro offerta mediante atto notificato alla stazione appaltante ove, trascorsi 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante non abbia proceduto alla stipula del contratto, sempreché il decorrere del termine non sia dovuto a ragioni imputabili esclusivamente agli offerenti. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva efficace. La stipulazione del contratto non può comunque avvenire prima di 35 giorni (termine dilatorio di stand still) dall'ultima comunicazione a mezzo PEC ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi degli artt. 32, comma 9, 76, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 o prima dello spirare del termine avente effetto sospensivo di cui all'art. 32, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 a seguito di eventuale notifica di ricorso giurisdizionale. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni impegno. La predetta facoltà di scioglimento non è esercitabile per il concorrente miglior offerente qualora il termine in questione sia decorso inutilmente per cause imputabili esclusivamente al concorrente stesso.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, <u>la stazione appaltante</u> non assumerà verso di questi alcun obbligo contrattuale se non a seguito della stipulazione del contratto, previa avvenuta approvazione degli atti inerenti la gara da parte del competente organo decisionale della stessa, fermi restando gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia *ex* d.lgs. n. 159/2011.

19.XII) Successivamente all'aggiudicazione definitiva efficace il Comune di Saluzzo procederà a richiedere via PEC all'aggiudicatario la produzione (i) della cauzione definitiva ai sensi dell'art.103, d.lgs. 50/2016, del capitolato speciale di appalto e della "Bozza di contratto", e (ii) della rimanente documentazione a valenza contrattuale per la stipulazione del contratto. Tale documentazione dovrà pervenire al Comune di Saluzzo nel termine di 10 giorni dal ricevimento da parte dell'aggiudicatario della richiesta via PEC. Per quanto concerne la garanzia fideiussoria ex art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 la firma del fideiussore dovrà essere legalizzata da un notaio, con

l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. La polizza assicurativa ai sensi e nel rispetto delle disposizioni del capitolato speciale di appalto dovrà essere prodotta dall'appaltatore almeno 10 giorni calendariali prima della consegna del servizio.

In caso di consegna anticipata del servizio *ex* art. 32, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 per ragioni di somma urgenza ed a valle dell'aggiudicazione definitiva efficace, il Comune di Saluzzo procederà a richiedere al soggetto aggiudicatario la succitata polizza assicurativa che dovrà essere prodotta almeno 5 (cinque) giorni calendariali prima della consegna del servizio.

L'aggiudicatario sarà tenuto a stipulare il contratto entro 10 (dieci) giorni calendariali dal ricevimento via PEC della convocazione della stazione appaltante per la sottoscrizione del contratto. La stipula del contratto è disciplinata dall'art. 32, comma 14, d.lgs. 50/2016 (forma pubblica amministrativa e fiscalmente registrata).

Trova altresì applicazione l'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016.

**19.XIII)** Trattamento dei dati: ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati conferiti dal concorrente verranno trattati dalla C.U.C. in qualità di titolare del trattamento anche con mezzi informatici e per l'esclusiva finalità della scelta del contraente. Il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto è tenuto a fornire alla C.U.C. la documentazione richiesta dalla *lex specialis* di gara e dalla vigente normativa. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara, ovvero la decadenza dell'aggiudicazione.

I dati personali raccolti potranno essere comunicati o, comunque, messi a conoscenza: (i) del personale della C.U.C. che cura il procedimento di gara; (ii) di coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara; (iii) di ogni altro soggetto che ne abbia diritto ai sensi dell'art.53 d.lgs. n. 50/2016, della legge n. 241/1990 e del d.p.r. n. 184/2006. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Per l'esercizio di tali diritti, da porre in essere ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, l'interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento.

**19.XIV)** L'appaltatore è soggetto, durante l'esecuzione del servizio, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori nel rispetto e in applicazione dell'art. 36 della Costituzione e degli artt. 30, commi 3 e 4, e 50 del d.lgs. n. 50/2016 (contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

**19.XV)** Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, accessorie sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti per IL Comune di Saluzzo, fiscalmente registrato: costo presunto complessivo (tre

copie contratto + allegati + imposta di registro in misura fissa *ex* d.p.r. n. 131/1986 + imposta di bollo *ex* d.p.r. n. 642/1972 + diritti di segreteria) max € **1.350,00** (milletrecentocinquanta/00).

**19.XVI)** I concorrenti, con la partecipazione alla gara, accettano incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando, nel capitolato e nel presente Disciplinare.

**19.XVII)** Si rammenta che le dichiarazioni rese dai concorrenti vanno sottoscritte con firma autografa.

Per i concorrenti stabiliti in altri Paesi trovano applicazione le norme equivalenti.

Le dichiarazioni, i certificati e i documenti, <u>limitatamente alle parti rilevanti ai fini probatori</u>, in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale o dalle competenti autorità diplomatiche/consolari italiane del Paese di stabilimento del concorrente.

**19.XVIII)** Ferme restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, il Comune di Saluzzo si riserva, nel pubblico interesse, di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, laddove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011, di elementi o di circostanze tali da comportare il venire meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore.

#### 20.) Verifica requisiti di ordine speciale/generale e documentazione probatoria

**20.1)** Ai sensi dell'art. 83, comma 8, ed 85, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, il Comune di Saluzzo procederà alla verifica dell'effettivo possesso in capo all'aggiudicatario a mezzo del sistema AVCPASS, nei termini e modi indicati nelle delibere AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al precedente par. **7)** nel rispetto comunque del principio di "libertà delle forme" dei mezzi di prova, a norma dell'art. 86 comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 50/2016.

**20.II)** Qualora non siano confermate le dichiarazioni prodotte in sede di gara, si procederà all'esclusione, all'incameramento della cauzione dell'aggiudicatario, alle comunicazioni di legge all'ANAC e, qualora ne sussistano i presupposti, alle competenti autorità giudiziarie.

# 21.) Ulteriori indicazioni

- **21.I)** Salvo i casi di cui all'art. 105, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, il Comune di Saluzzo non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore o cottimista e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore.
- **21.II)** Per i soggetti stabiliti in altri Stati si rinvia a quanto prescritto dall'art. 49, d.lgs. n. 50/2016.

I soggetti stabiliti in altri Paesi dovranno produrre le dichiarazioni, i certificati e i documenti in base alla legislazione equivalente, ovvero dichiarazione giurata o solenne, ovvero ancora secondo quanto previsto dall'art. 3 del d.p.r. n. 445/2000.

Le dichiarazioni, i certificati e tutti i documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da traduttore ufficiale o dalle autorità diplomatiche e consolari italiane del Paese di stabilimento del concorrente.

**21.III)** Per "raggruppamento orizzontale" si intende un "soggetto gruppo" con responsabilità solidale *ex* art. 1292 codice civile ed art. 48, d.lgs. n. 50/2016.

**21.IV)** Responsabile del procedimento ex art. 31 d.lgs. n. 50/2016: geom. Sergio Barberis.

Il Dirigente

Tallone Arch. Flavio

Si allegano:

**A1**: bozza di contratto;

**A2**: norme richiamate al sottopar. **5.II)**:

A3: DGUE in formato editabile, con allegata circolare MIT n. 3/2016;

**A3-bis**: tabella descrizione ipotesi riduzione garanzia provvisoria;

**<u>A4</u>**: modello "ricognizione luoghi".

# **NOTE**

[1] L'art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 dispone:

"Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d). e). f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli

concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. ...". Si precisa che tutti i riferimenti al d.lgs. n. 50/2016 contenuti nel presente disciplinare sono riportati nel testo attualmente in vigore, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 56/2017 (c.d. "decreto correttivo").

[2] L'art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 dispone: "Nel caso di lavori, di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.".

[3] Cfr. sul punto Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2013, n. 2118. Ha osservato, in particolare, la citata sentenza che il **ruolo dell'institore** designato dall'art. 2203 c.c. quale soggetto preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale, lo caratterizza come *alter ego* dell'imprenditore. L'institore è infatti titolare di una posizione corrispondente a quella di un vero e proprio amministratore, munito di poteri di rappresentanza, cosicché **deve essere annoverato fra i soggetti tenuti alla dichiarazione.** 

[4] Cfr. ancora Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2013, n. 2118 (v. nota che precede).

[5] Cfr. sempre Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2013 n. 2118 (v. note che precedono).

[6] Cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2013, n. 2118 (v. note precedenti).

[7] In base alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18.7.2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" (allegata al presente Disciplinare sub A3) gli offerenti - per attestare la insussistenza delle cause di esclusione di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. n. 50/2016 - devono avvalersi del modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), allegato sub A3 al presente Disciplinare sotto forma di file editabile:

- compilando esclusivamente le parti di interesse [Parte II, Parte III, Parte IV, Parte VI];
- **stampando** il documento D.G.U.E. compilato elettronicamente per ottenerne una versione cartacea, da sottoscrivere con firma autografa, con allegata copia semplice di un documento di identità del/i sottoscrittore/i ex d.p.r. n. 445/2000;
- inserendo il D.G.U.E. firmato nella busta "a) documentazione amministrativa".

Il D.G.U.E. va firmato dal titolare, dalle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore *ad negotia* (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], dalle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della impresa, ivi compreso il responsabile tecnico e/o il direttore tecnico], se si tratta di <u>impresa individuale</u>; dal/i socio/i e dalle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali,

l'eventuale procuratore ad negotia (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], dalle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il responsabile tecnico e/o il direttore tecnico], se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dalle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore ad negotia (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], dalle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società, ivi compreso il responsabile tecnico e/o il direttore tecnico], se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza [compresi, a titolo esemplificativo, i membri del consiglio di amministrazione o i membri dell'organo di amministrazione comunque denominato in base al modello di governance che caratterizza la società], dai membri del consiglio di direzione e di vigilanza [compresi a titolo esemplificativo, i membri del consiglio di gestione o i membri del collegio sindacale o i membri del consiglio di sorveglianza o i membri del comitato per il controllo sulla gestione, comunque denominato in base al modello di governance che caratterizza la società], e dalle persone fisiche munite di poteri di rappresentanza [compresi gli eventuali institori (art. 2203 c.c.), gli eventuali procuratori generali, l'eventuale procuratore ad negotia (se firmatario della documentazione amministrativa e/o offerta tecnica e/o offerta economica di cui alla presente procedura)], dalle persone fisiche munite di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione della società) o di direzione tecnica [ivi compreso il responsabile tecnico e/o il direttore tecnico], o di controllo (come il revisore contabile o i membri dell'organismo di vigilanza ex lege n. 231/2001 o comunque denominato in base al modello di governance che caratterizza la società), dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, con allegata copia semplice di un documento di identità del/i sottoscrittore/i.

Si precisa altresì che le persone fisiche suddette (come definite dall'art. 80, comma 3, d.lgs. n. 50/2016) dovranno dichiarare nel **D.G.U.E.**, parte III, sezione C, anche la sussistenza di eventuali provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p., qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza di eventuali provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353 e 353-bis e 354 c.p. (cfr. "Linee Guida" ANAC n. 6 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 in data 3 gennaio 2017).

In alternativa il D.G.U.E. va sottoscritto con firma autografa, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.p.r. n. 445/2000, unicamente dal soggetto munito dei poteri necessari ad impegnare l'offerente, con allegata copia semplice di un documento di identità del sottoscrittore, ove questi sia a diretta conoscenza degli stati, qualità personali e fatti relativi anche agli altri soggetti-persone fisiche sopra elencati.

Per quanto riguarda le ipotesi "antimafia" di cui all'art. 80, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 (cause di decadenza,

di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 d.lgs. n. 159/2011 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, citato d.lgs.), si precisa che, nella compilazione dell'apposito riquadro riportato nella parte III, sezione sub D del modello di formulario per il D.G.U.E., occorre far riferimento in base al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 alla platea dei soggetti-persone fisiche individuati alla presente nota.

- [8] Come già indicato nella precedente nota 7, in base alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18.7.2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" (allegata al presente Disciplinare sub A3) gli offerenti per attestare il possesso dei requisiti di ordine speciale devono avvalersi del modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), allegato sub "A3" al presente Disciplinare sotto forma di file editabile da compilare e sottoscrivere con firma autografa con le modalità e le forme sopra indicate. La dichiarazione inerente il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali dei rifiuti ex D.M. 120/2014 è compresa nella Parte IV, sez. A.
- [9] L'art. 105, commi 2, 3, 4 e 6, del d.lgs. 50/2016 così dispone:
- "2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E'altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7".
- "3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.".
- "4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'<u>articolo</u> <u>80</u>.".
- "6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la tema di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. ...".
- [10] L'eventuale subappalto **non può comunque superare la quota del 30%** dell'importo complessivo del contratto di appalto.
- [11] Sul punto si vedano Cons. Stato, sez. VI, n. 3663/2014, T.A.R. Piemonte, sez. I, n. 1359/2014, nonché delibera AVCP 13.12.2006, n. 114, secondo la quale "... il consorzio non può partecipare per conto solo di alcuni dei consorziati; è possibile costituire un consorzio ordinario per partecipare a più gare indette in tempi diversi, ma la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base della qualificazione possedute da queste; ove vogliano partecipare ad una gara solo alcune delle imprese consorziate queste devono vincolarsi, al pari di un'ATI, attraverso un mandato collettivo speciale con rappresentanza, irrevocabile come stabiliscono le norme."

[12] Il comma 8 dell'art. 93 d.lgs. n. 50/2016 dispone: "L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.".

#### [13] Riguardo agli intermediari finanziari si precisa quanto segue.

A seguito della modifica introdotta dall'art. 10 del d.lgs. n. 141/2010 all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, è stata prevista la costituzione di un Albo unico degli intermediari finanziari in luogo dei due precedenti elenchi (quello generale *ex* art.106, quello speciale *ex* art.107). L'avvio di un unico Albo è stato tuttavia subordinato all'emanazione di disposizioni attuative, adottate successivamente con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 53 del 2 aprile 2015, entrato in vigore in data 23 maggio 2015. La disciplina transitoria introdotta dal d.lgs. n. 141/2010, volta ad assicurare l'ordinato passaggio dal vecchio al nuovo regime normativo, prevedeva che gli intermediari finanziari già iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 o nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB ante novella *ex* d.lgs. 141/2010, potessero continuare ad operare fino al 12 maggio 2016, termine di completamento del passaggio alla nuova disciplina. Dallo scorso 12 maggio 2016, dunque, la Banca d'Italia ha cessato la tenuta degli elenchi "generale" e "speciale", tutti i soggetti ancora iscritti sono stati cancellati e possono continuare a operare, anche ai fini della prestazione di garanzie alle pubbliche amministrazioni, soltanto gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel nuovo albo *ex* art. 106 TUB, hanno un procedimento amministrativo avviato ai sensi della legge n. 241/1990 e non ancora concluso.

#### [14] Il comma 7 del citato articolo dispone:

"L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea

(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente." Cfr. allegato A3-bis.

[15] Il comma 8 dell'art. 93 d.lgs. n. 50/2016 dispone: "L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.".

- [16] Per il comma 8 dell'art. 93 d.lgs. n. 50/2016 v. nota che precede.
- [17] Per il comma 8 dell'art. 93 d.lgs. n. 50/2016 v. note che precedono.

[18] Il comma 7 del citato articolo asserisce: "L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente." V. allegato "A3-bis".

[19] Per ogni ulteriore informazione utile si rinvia al sito www.anticorruzione.it Home <u>FAQContratti</u> <u>pubblici</u>FAQ AVCPASS - CREAZIONE PASS Operatore Economico. In particolare, si richiama la FAQ n. 16: "Come deve essere classificato in sede di creazione del PassOE il ruolo del subappaltatore indicato dal partecipante?"; e la relativa risposta:

"Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come "Mandante in RTI". Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di "Mandataria in RTI".

#### [20] Si rinvia al sito www.anticorruzione.it Home <u>FAQContratti pubblic</u>

[21] Sul punto si rammenta che la giurisprudenza, al fine di evitare l'aggiramento del sistema dei requisiti di accesso alle gare pubbliche, ha chiarito che vanno esclusi i concorrenti che producano contratti di avvalimento che si limitano a riprodurre la formula legislativa della messa a disposizione delle "risorse necessarie di cui è carente il concorrente" (o espressioni similari). La giurisprudenza è quindi consolidata nel senso di ritenere che l'avvalimento deve essere reale e non formale e che la messa a disposizione di requisiti svincolati da collegamento concreto con risorse materiali o immateriali è suscettibile di snaturare l'istituto. In

questa prospettiva il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico. Al proposito si richiama quanto disposto dall'art. 89, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016: "A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.".

[22] L'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 dispone: "Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).".

[23] Si riportano di seguito le FAQ n. 17 e n. 18 dell'ANAC:

"N. 17 L'operatore economico estero è tenuto a registrarsi ai servizi on line dell'Autorità per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici? SI. La registrazione ai servizi on line dell'Autorità è necessaria per la creazione del PassOE da consegnare alla stazione appaltante e per il versamento del contributo on line con carta di credito. Per la registrazione è necessario accedere all'indirizzo

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Servizi/Online/\_RegistrazioneProfilazioneU"; "N. 18 Quale documentazione deve trasmettere all'Autorità l'operatore economico estero per ottenere il rilascio dell'abilitazione del profilo di Amministratore OE? L'operatore economico estero deve trasmettere all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it i necessari documenti probatori conformi alle normative vigenti nei rispettivi Paesi che attestano l'esistenza dell'impresa nel Paese di provenienza e il ruolo della persona fisica all'interno dell'operatore economico, corredati da traduzione certificata in lingua italiana e, ove possibile, firmati digitalmente. Per gli operatori economici dell'Unione Europea, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di provenienza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata. Negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, è sufficiente una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.".

- [24] Tramite PEC (o strumento analogo) e firma digitale.
- [25] Tramite PEC (o strumento analogo) e firma digitale.
- [26] Copia dell'istanza andrà inserita nella busta "a) documentazione amministrativa".